



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 (punto N 22)

Delibera

N 739

del 09/06/2025

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025-2026

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	ALLEGATO A
B_	Si	ALLEGATO B

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 2

A_ ALLEGATO A

6e5ebf523bd224b77d79760c7cd0cddd400891900f7dab3d4346eadf15e743b2

B_ ALLEGATO B

006335365d3c92f4129e0f0d91aa1e268a0739dd6ddcb87a55ae09c1d6ab70e0

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 18 ed il comma 2 dello stesso dove è prevista per i calendari venatori regionali l’acquisizione dei pareri dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN);

VISTA la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 30 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 1 (Stagione venatoria e giornata di caccia), 2 (Giornata di caccia), 3 (Modalità e forme di caccia), 4 (Carniere giornaliero), 5 (Allenamento ed addestramento cani), 6 (Tesserino venatorio), modificati dalla legge regionale 1 marzo 2016 n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005";

VISTO il D.P.G.R. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

VISTO l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;

VISTO l’articolo 7, comma 6, della l.r. 20/2002 che dispone: “Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente”;

VISTO l’articolo 14, comma 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157;

VISTO in particolare l’articolo 7 bis della citata l. r. 3/1994 il quale stabilisce che i piani faunistici venatori della province restano validi fino all’approvazione del piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

VISTA la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione”;

VISTO l’art. 12 comma 12 bis della L. 157/92 che prevede l'obbligo di annotare la fauna stanziale e migratoria sul tesserino regionale subito dopo l'abbattimento;

RICHIAMATI:

- la legge 4 giugno 2010 n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2009);
- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “guida interpretativa”;
- il documento Key Concepts (K.C.) 2021 “Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States”, che costituisce l’aggiornamento dei periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione nei vari Paesi europei e il relativo documento della Commissione Europea a corredo, in particolare il suo paragrafo 5.1 che detta la gerarchia dei criteri per l’aggiornamento del documento;
- il documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” prodotto da ISPRA nel gennaio 2009;
- il documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” elaborato e trasmesso da ISPRA con nota prot. 25495/T – A 11 del 28 luglio 2010, di seguito chiamato “Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori”;
- il documento pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;
- i documenti della Commissione Europea sullo stato delle popolazioni degli uccelli: la Red List of European Birds 2015; il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri UE; la classificazione globale IUCN;
- la nota dell’ISPRA di cui prot. 12006 del 17 Marzo 2017, inviata al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con cui il suddetto Istituto ha modificato il proprio parere sull’inizio della migrazione pre nuziale del Tordo bottaccio e della Cesena, spostando alla terza decade di gennaio rispetto a quanto precedentemente sostenuto e presente nei Key Concepts cioè la seconda decade;
- il documento “Piano di gestione nazionale per l’Allodola” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018;
- il documento avente per oggetto “Piano di gestione nazionale dell’Allodola (*Alauda arvensis*) e applicazione delle misure previste”, inviato in data 19.04.2021 dal Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per il patrimonio naturalistico;
- il documento “Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica” approvato dalla

- il documento “Piano di gestione nazionale per il Moriglione” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 10 maggio 2023;
- i documenti “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2014 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015), “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2017 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2018), “Farmland Bird Index 2023” contenente dati generici, meno specifici e completi rispetto all’Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana (2023);
- i dati Key Concepts proposti da tutti gli Stati membri UE che si affacciano sul Mediterraneo o che si trovano alla medesima latitudine dell’Italia a seguito del procedimento di aggiornamento avviato nel 2018 ed in particolare i Key Concepts italiani in esame comparato con quelli elaborati e proposti dalla Francia per quanto concerne le regioni del sud e l’isola della Corsica che nel sistema geografico marino è assimilabile all’Arcipelago toscano;
- l’Atlante Europeo degli Uccelli Nidificanti EBBA (European Breeding Birds Atlas) del 2021 pubblicato a cura dell’European Bird Census Council (EBCC);
- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Euro Bird Portal che riporta la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell’anno;
- i più recenti risultati della *citizen science*, che è formata anche da contributi di istituti universitari e di ricerca e da monitoraggi e risultati conseguenti ottenuti con la più moderna tecnologia. Tali risultati acquisiscono indefettibile rilievo non solo per quanto espressamente stabilito al punto 5.1 del documento della Commissione Europea a corredo dei K.C. 2021, ma altresì significativa importanza, sempre più preminente nel corso degli ultimi anni, grazie alle tecnologie moderne (ad esempio smartphone, internet, telemetria satellitare e bioacustica) che permettono di raccogliere, trasmettere e archiviare grandi quantità di informazioni ben superiori e significative rispetto a quelle fornite dai singoli dati del tradizionale ma ormai vetusto sistema di inanellamento;
- i dati dei prelievi in Toscana relativi alla lettura dei tesserini venatori regionali, analizzati per una serie di 25 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2023/2024 e rapportati al numero di cacciatori, secondo le statistiche di prelievo raccolti, conservati e catalogati dagli uffici regionali e dall’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria della Regione Toscana (art. 10 l.r. 3/1994);
- i dati derivanti dalla APP “Toscaccia” tesserino venatorio regionale che confluiscono in tempo reale in un apposito portale a disposizione di ISPRA;
- la nota della Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013 che risponde ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE;
- il “Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi”, inviato da ISPRA di cui al protocollo 0243958 del 08.06.2021, agli atti presso il Settore “Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca acque interne”;

- l'intervenuta archiviazione del caso EU Pilot 6955/14/ENVI da parte della Commissione Europea (di cui danno atto le sentenze del Consiglio di Stato Sez. IV, n. 6916 e n. 78572022), senza che sia stato accertato alcun contrasto tra il comma 1 dell'art. 18, L. 157/1992 ss.mm.ii. e le Dir. 2009/147/CE (Dir. "Uccelli") e Dir. 92/43/CEE (Dir. "Habitat");
- la Nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ns. prot. 0120804 del 20.02.2025 "Aggiornamento del Key Concept Document" attraverso la quale è stato comunicato il posticipo di una decade delle date di inizio della migrazione primaverile di 4 specie (alzavola da gen2 a gen3, tordo bottaccio da gen1 a gen2, tordo sassello da gen2 a gen3, cesena da gen2 a gen3), riducendo le differenze fra le date indicate rispettivamente da Italia e da Francia.

RICHIAMATA la richiesta di parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026 inviata ad ISPRA, di cui prot. n. 0238882 del 09/04/2025, agli atti presso il Settore "Attività faunistico venatoria, Pesca in mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne";

RICHIAMATA altresì la richiesta di parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026 inviata al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) di cui prot. n. 238881 del 09/04/2025, agli atti del settore competente;

CONSIDERATO che le suddette richieste sono state formulate in modo identico e che i due Enti hanno dato riscontri diversi tali da legittimare la Regione ad una comparativa quanto discrezionale valutazione di merito;

IN RIFERIMENTO AL PARERE DELL'ISPRA SI EVIDENZIA QUANTO SEGUE:

nella propria richiesta di parere la Regione Toscana, invocando il principio di leale collaborazione tra Enti pubblici di cui all'art. 120 Cost., ha specificamente richiesto a ISPRA di:

"a) tenere conto e prendere atto che a seguito della sopravvenuta modifica del primo capoverso del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 la caccia è autorizzata e legittimata per tutta la stagione venatoria dai commi 1 e 1 bis (che tra loro non contrastano) dello stesso art. 18 e non più dal calendario faunistico venatorio;

b) motivare, con ineludibile riferimento alle particolari caratteristiche territoriali e climatiche della scrivente Regione, evidentemente diverse da quelle delle Regioni del nord e del sud dell'Italia, eventuali specifici e contestualizzati suggerimenti di natura squisitamente scientifica (non espressivi di mere opportunità che non competono a codesto Istituto) in ordine a misure correttive delle scelte operate dalla scrivente Regione in ossequio al decisum reso nei confronti di codesto Istituto secondo cui i pareri ISPRA sui calendari venatori non possono essere generici e one size all fits;

c) indicare con precisione, nel rispetto del documento della Commissione Europea a corredo dei K.C. 2021 (paragrafo 5.1), per ciascuna delle specie di uccelli migratori che rivestono interesse transnazionale, l'aggiornamento al 31.12.2024 delle pubblicazioni scientifiche, dei dati internazionali di inanellamento nonché delle risultanze della citizens science assunte da codesto Istituto per individuare in Toscana le decadi di inizio della migrazione prenuziale delle specie di uccelli migratori, al riguardo specificando altresì l'intervenuto effettivo coinvolgimento della comunità scientifica e dei portatori di interessi;

d) nell'ipotesi in cui codesto Istituto intenda assumere a riferimento l'Atlante delle Migrazioni, fornire alla scrivente Regione copia di tutta la documentazione afferente, negli ultimi dieci anni, l'intervenuta verifica, sul territorio della Regione Toscana, con il coinvolgimento della

comunità scientifica, durante i mesi di gennaio/febbraio, dei movimenti dell'avifauna migratoria in tutte le direzioni del quadrante, in particolare evidenziando quelli in direzione sud/sud-ovest, con invito a protocollare la presente quale richiesta di accesso agli atti formulata ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/1990;

e) esplicitare con chiarezza, anche a fronte della natura giuridicamente non vincolante dei K.C. come riconosciuto dal Tribunale UE, quanto all'inizio della migrazione prenunziale di ciascuna singola specie di uccelli migratori, le ragioni del conclamato disallineamento rispetto ai dati K.C. 2021 elaborati dagli altri Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo (il riferimento è allo specifico raffronto con i dati K.C. 2021 della Francia relativi alla Corsica che geograficamente si innesta nell'Arcipelago toscano) secondo metodologie che questa Regione ha verificato e valutato come maggiormente attendibili soprattutto allorquando relativi a regioni poste alla stessa latitudine della Toscana;

f) fornire motivatamente precise indicazioni circa eventuali suggerimenti modificativi delle specie e dei periodi cacciabili stabiliti dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 (mai oggetto di questioni di costituzionalità o di contrasto con le direttive comunitarie), che non si pone in contrasto con il comma 1 bis e che insieme costituiscono oggi la norma autorizzativa legittimante l'attività venatoria per tutta la stagione di caccia rispetto alla quale la scrivente Regione, nel fare applicazione del principio di precauzione mediante la discrezionale e politica gestione del rischio, ha la facoltà e non l'obbligo di introdurre modifiche migliorative;

g) che il comma 1 bis, introdotto con la legge comunitaria n. 96/2010, non ha modificato i periodi e le specie cacciabili stabiliti dal comma 1 che rappresenta, secondo gli insegnamenti anche della Corte Costituzionale, il punto di equilibrio al fine dell'esigenza della conservazione del patrimonio faunistico e che il comma 1 bis, quale norma "in bianco", non può essere integrato dai K.C. che, lungi da avere natura giuridicamente vincolante, costituiscono mera espressione di attività istruttoria in quanto tale smentibile attraverso l'applicazione delle fonti di informazione scientifica indicate dalla Commissione Europea."

Con tale richiesta la Regione Toscana ha sottolineato ad ISPRA l'importanza di ottenere il parere dell'istituto sulla propria proposta di calendario venatorio 2025/2026 motivato specificamente ai sensi di cui sopra e corredato dalla documentazione richiesta, senza di che, a fronte di un eventuale generico parere non avrebbe potuto fruire di un sufficiente contributo scientifico da parte di ISPRA di cui non avrebbe potuto tenere conto stante la sua non vincolatività, così venendo ad essere pienamente legittimata, per la definitiva approvazione delle proprie scelte di calendarizzazione dell'attività venatoria, ad affidarsi, oltre al parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, alla propria organizzazione e attività scientifica che ha assunto le più attuali pubblicazioni scientifiche, i più recenti dati di inanellamento internazionale incrementati dai dati della telemetria e della bioacustica, nonché le più recenti risultanze della *citizen science* specificamente riferite al proprio territorio, frutto altresì di monitoraggi concretamente effettuati sul territorio e di informazioni ottenute da organismi scientifici accreditati (anche internazionali).

Il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale della Toscana per la stagione 2025-2026 reso da ISPRA e di cui prot. 0336421 del 13/05/2025 agli atti del settore, non risponde alle specifiche richieste e alle aspettative della Regione Toscana per le ragioni che seguono (elenchiamo quanto fornito rispetto ai punti sopra citati):

a) secondo ISPRA la recente modifica dell'art. 18 della legge 157/1992 non influenza in alcun modo l'espressione del parere tecnico sulla proposta di calendario venatorio regionale reso. A tal proposito secondo l'Istituto occorre tenere conto che: 1) le osservazioni contenute nei pareri di ISPRA si basano su considerazioni di natura meramente tecnico-scientifica; 2) i limiti temporali indicati nell'art. 18 della citata legge 157/92 possono essere modificati in senso restrittivo dalle Amministrazioni regionali per una migliore gestione della fauna cacciabile e protetta o per

esigenze di altra natura;

b) ISPRA riconosce espressamente che quanto alle specie di uccelli migratori occorre tenere presente lo stato di conservazione delle popolazioni a livello continentale e le disposizioni vigenti in sede comunitaria, ma ciò malgrado ha esclusivamente e dichiaratamente tenuto conto solo delle banche dati gestite direttamente dall'Istituto e delle rendicontazioni regionali, senza dunque assumere i dati internazionali di inanellamento e soprattutto le risultanze della *citizen science* che le disposizioni unionali, come già sottolineato (vedi il richiamato documento della Commissione Europea a corredo dei K.C. 2021 - paragrafo 5.1), pone quale ineludibile fonte di informazione;

c) in ordine alla terza richiesta, oltre a valere quanto già evidenziato alla lett. b) che precede, è stata fornita dall'ISPRA un'elusiva risposta che non chiarisce quanto richiesto dalla Regione e quindi, ulteriormente, in violazione del principio di leale collaborazione fra Enti Pubblici che trova tutela costituzionale a seguito della riforma del Titolo V Cost. Inoltre ISPRA, non prospettando un aggiornamento dei KC, non tiene conto di quanto fatto nel 2024/2025 e riportato nella nota di aggiornamento del MASE sopra richiamata;

d) nel suggerire le date di apertura e chiusura della stagione venatoria l'ISPRA si è rifatta in via esclusiva ai KC italiani che rappresenterebbero il solo riferimento ufficiale posto dalla Commissione Europea, mentre al contrario la stessa Commissione, come già sopra sottolineato, impone scalarmente di tenere conto:

- delle pubblicazioni scientifiche più recenti;
- dei dati internazionali di inanellamento;
- di tutti i dati ricavabili dalla *citizen science*, totalmente ignorati dall'Istituto;

e) le discrepanze fra i dati presentati da diversi Stati membri sono state analizzate dal personale dell'ISPRA, ma ciò non comporta che le stesse analisi non possano essere effettuate, secondo insindacabile discrezionalità, dagli uffici tecnici di questa Regione, con particolare riferimento a ciò che l'Istituto ha totalmente omesso, e cioè che i KC francesi riguardano, quanto ai territori del sud, un areale che per quanto concerne le rotte migratorie è indissolubilmente collegato al territorio della Regione Toscana, essendo del tutto assimilabile la Corsica al sistema geografico-marino che costituisce l'Arcipelago Toscano. Tali discrepanze sono state attentamente e approfonditamente valutate dagli Uffici tecnici regionali che hanno ritenuto discrezionalmente di dare maggior credito alle più complete metodologie di acquisizione dei dati relativi alle specie migratorie impiegate dall'Istituto francese omologo dell'ISPRA. Tanto più considerando che nel parere dell'ISPRA è chiaramente ammesso (Allegato tecnico al parere) che la definizione dei "periodi sensibili" non è possibile per l'espressione dei pareri sui calendari venatori, necessitando di ben più approfondita e lunga istruttoria sicché, *a fortiori*, non è dato comprendere e non sono espresse le ragioni per le quali i dati aggiornati di cui entrano in possesso le Regioni non potrebbero valere a tal fine. In secondo luogo (Allegato tecnico al parere) ISPRA ammette che la definizione dei periodi sensibili non può avvenire in forma parcellizzata per ambiti territoriali circoscritti alle singole regioni amministrative, sicché del tutto correttamente la Regione ha considerato i dati relativi al più vasto areale che ricomprende la Corsica e il sud della Francia. Si fa inoltre nuovamente presente che nella nota del MASE sopra richiamata, viene esplicitato chiaramente come l'aggiornamento nel 2025 dei KC porta una riduzione delle discrepanze fra Italia e Francia;

f) l'ISPRA non ha puntualmente motivato in ordine alla perdurante vigenza del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 (mai fatto oggetto di questioni di costituzionalità né tanto meno di sanzioni a livello unionale) né si è fatta carico del principio di precauzione, riveniente dal comma 1 bis, la cui corretta declinazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 3.10.2019 n. 6655) non è finalizzata al cd. "rischio zero" bensì a un indefettibile temperamento con i principi di proporzionalità e ragionevolezza il cui discrezionale bilanciamento, che non coincide

automaticamente con i dati scientifici, è rimesso al discrezionale apprezzamento socio-politico di cui il legislatore ha investito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale con la novella del comma 2 dell'art. 18 L. 157/1992 e che consente alla Regione un ampio margine di motivata valutazione;

g) è stata fornita da ISPRA un'elusiva risposta che non chiarisce quanto richiesto dalla Regione, non approfondendo le relazioni esistenti o supposte fra comma 1 dell'art. 18 della L. 157/1992, il comma 1bis dell'art. 18 L. 157/1992 e KC;

Oltre al mancato riscontro da parte dell'ISPRA alle specifiche richieste della Regione, in ordine al parere reso dall'Istituto sulla proposta di calendario venatorio 2025/2026, obbligatorio ma non vincolante, è dato svolgere le seguenti ulteriori considerazioni critiche a giustificare il discostamento espressamente richiamando anche l'Allegato tecnico che accompagna la presente deliberazione:

- l'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 ss. mm. ii., mai sospettato di incostituzionalità e mai dichiarato dalla Commissione europea in contrasto ne' con la Dir. "Uccelli", ne' con la Dir. "Habitat", che stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è legittimo l'esercizio dell'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- l'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 ss. mm. ii., recentemente modificato, in cui è indicato come *"l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata venatoria"*;
- l'articolo 18, comma 2, della legge 157/1992 che, tra l'altro, attribuisce alle Regioni il potere di modificare *in melius* i suddetti periodi mediante la posticipazione e l'anticipazione, rispettivamente, delle date di apertura e di chiusura della stagione venatoria;
- l'articolo 18, comma 2, della legge 157/1992 ss. mm. ii., recentemente modificato, in cui è indicato come *"le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3, al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e l'orario giornaliero dell'attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 7"*;
- l'articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992, introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010, che stabilisce il divieto dell'esercizio venatorio per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
- i periodi di caccia di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 157/1992, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale ed anzi confermati con la L. europea n. 122/2016 in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;
- il comma 1 bis dell'articolo 18 L. 157/1992 è stato introdotto dall'art. 42 L. comunitaria n. 96/2010 senza tuttavia che il legislatore abbia avvertito la contestuale necessità di modificare i periodi e le specie cacciabili come individuate e stabiliti dal comma 1 e ciò anche dopo la legge comunitaria n. 122/2016 e il D.L. 104/2023 convertito con legge 9 ottobre 2023, n. 136 che pure hanno apportato modifiche alla legge 157/1992;

- di tutta evidenza il legislatore nazionale, decidendo di mantenere inalterato il comma 1 pur dopo l'introduzione del comma 1 bis dell'articolo 18 L. 157/1992 ha ritenuto quindi che tali due commi non divergano ma si integrino, senza di che sarebbe data una inammissibile interpretazione confliggente della stessa norma;
- in conseguenza laddove la Regione in sede di pubblicazione del calendario venatorio regionale rispetti, come con la presente delibera è rispettato, il comma 1 dell'articolo 18 L. 157/1992, automaticamente e al contempo è rispettato anche il disposto del comma 1 bis;
- l'obbligo per le Regioni di rispettare il comma 1 bis, come stabilito dal D.L. 104/2023 convertito con legge 9 ottobre 2023, n. 136 fermo restando il disposto del comma 1, consente discrezionalmente alle Regioni il motivato e sostenibile temperamento tra le due disposizioni, tenendo oggi conto non solo del parere dell'ISPRA ma altresì il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale;
- il parere dell'ISPRA che non ha rilevato alcuna violazione del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 nella proposta di CFVR della Toscana 2025/2026;
- la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso");
- l'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE secondo cui *"In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale"* ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'articolo 18 della legge 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso articolo 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sent. n. 233/2010);
- l'articolo 7 comma 4 della direttiva 2009/147/CE stabilisce che *"Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2."*;
- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori è chiarito che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale così da riconoscere alle Regioni un margine di discrezionalità nel definire una decade corrispondente alla metà dell'inverno, rispetto alla quale la data del 31 gennaio appare corretta e pienamente rispettosa del principio di precauzione, alla luce del parere reso dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale nonché delle risultanze acquisite da questa Regione, applicando le fonti di informazione scalarmente poste dalla Commissione Europea con il già ricordato paragrafo 5.1. del documento a corredo dei K.C.;

- la Guida interpretativa è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- la Guida interpretativa, al paragrafo 2.7.10, poiché consta l'evidenza che varie regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai *Key Concepts* nazionali, utilizzando dati, anche internazionali, scientificamente validi purché riferiti all'areale di riferimento alla realtà regionale;
- i *Key Concepts* 2021 italiani hanno modificato per alcune specie i periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione rispetto alle precedenti versioni ponendosi peraltro in contrasto, come riconosciuto espressamente dall'ISPRA, con i K.C. degli altri Stati membri che si affacciano sul Mar Mediterraneo e in particolare con i K.C. francesi che come già evidenziato sono di effettivo riferimento e rilievo per la Toscana in quanto l'isola della Corsica si innesta sul suo arcipelago e, ad una attenta comparazione, risultano elaborati secondo metodologie più convincenti rispetto a quelle adottate dall'ISPRA;
- dal confronto fra Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori e i *Key Concepts* e la Guida interpretativa emerge che l'Istituto propone una restrizione dell'attività venatoria per la gran parte dell'avifauna migratoria (Anatidi, Turdidi, Scolopacidi, Rallidi, Caradriddi) sia rispetto ai periodi indicati dal comma 1 dell'art. 18 della legge 157/1992 rimasto inalterato e tuttora vigente, sia rispetto ai K.C. degli altri Stati membri che sono posti alla stessa latitudine della Toscana sia rispetto al parere reso dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale;
- in Toscana la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria e questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato alle specie nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita; inoltre, le zone umide in cui l'attività venatoria è consentita ricadono spesso in Zone di Protezione Speciale (ZPS) dove sono previste specifiche limitazione per l'esercizio venatorio;
- la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 31 gennaio senza scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di uccelli acquatici e questo in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia 19.1.1994 (causa C-435/92) nonché in considerazione del fatto che di 14 specie legate agli ambienti d'acqua cacciabili in Toscana, ben 10 cominciano la migrazione prenuziale, anche secondo il documento europeo *Key Concepts* aggiornato nel 2021, dopo la fine del mese di gennaio (fischione, mestolone, moriglione, moretta, marzaiola, beccaccino, frullino, porciglione, pavoncella, moretta), mentre solo 5 (alzavola, codone, canapiglia, folaga, gallinella d'acqua) cominciano la migrazione a gennaio. Per questo la caccia fino al 31 gennaio per 10 specie termina ben prima dell'inizio del periodo di migrazione pre-nuziale, mentre per le restanti 5 specie è legittimamente applicabile la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà esercitabile dalle Regioni. Fa eccezione il germano reale per il quale la Guida interpretativa chiede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa. L'indicazione dell'ISPRA, secondo cui la chiusura al 20 gennaio garantirebbe dal problema del disturbo indotto dalla caccia nelle zone umide, risulta superata

dai dati scientifici raccolti ed elaborati dalla Regione Toscana (Arcamone & AL, 2007, Arcamone e Puglisi 2012, COT 2023) , che dimostrano una favorevole tendenza pluriennale delle presenze di uccelli acquatici, che conferma la correttezza della politica di protezione e gestione delle zone umide e della loro avifauna attuata in regione;

- il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, è analizzato nella guida interpretativa ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 dove non è mai proposto il divieto di caccia per specie simili anche perché una serie di chiusure scaglionate per gruppi di specie causerebbe la notevole concentrazione della pressione venatoria su pochissime specie;
- in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione “teorica” o “potenziale” (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione “reale”; osservato al riguardo che se tali asserzioni fossero applicate con l'osservanza di un principio di cogenza assoluta non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie addirittura sovrapposizioni per più decenni. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decenni in Irlanda);
- l'ISPRA, con la nota prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto “Interpretazione del documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che : *“rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici”;*
- il documento *Key Concepts* italiani 2021 non costituisce per le Regioni attendibile e tantomeno vincolante riferimento tecnico per la stesura dei calendari venatori giacché i dati in esso contenuti *“non risultano del tutto pacifici, essendovi discordanze fra dati relativi a singoli Stati in relazione alla collocazione geografica degli stessi”* (T.A.R. Toscana, Sez. II, ordinanza n. 595/2023, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III con ordinanza n. 5685/2022; TAR Umbria, Sez. I, sentenza n. 8/2023) tanto più considerando che la loro redazione non risulta aver fatto doverosa applicazione dei criteri e delle fonti informative stabilite dalla Commissione Europea al punto 5.1 del documento di corredo ai K.C. giacché sono state assunte pubblicazioni scientifiche parziali e non aggiornate, dati che hanno completamente trascurato le risultanze delle più moderne metodologie (quali la telemetrie e la bioacustica), del tutto ignorato la *citizen science*;
- il documento *Key Concepts* italiani 2021 è stato recentemente modificato (si veda la nota del MASE più volte sopra citata) disconoscendo la sostenuta immutabilità ed assoluta insindacabilità di tali indicazioni, promuovendo invece una lettura dinamica dei fenomeni analizzati e dei dati raccolti;

- le indicazioni sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori (categorie SPEC) sono corrispondenti alle conclusioni del solo ente BirdLife International, mentre la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International;
- come affermato in giurisprudenza *“l’art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l’Ispra come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali”* (TAR del Lazio Sez. I ter, n. 02443/2011);
- tale necessità appare indifferibile per il territorio italiano ove, per la sua conformazione, sono ben marcate le diversità territoriali, ambientali e climatiche delle varie Regioni tanto che l’articolo 7, comma 2, L. 157/1992 ha previsto che l’ISPRA debba dotarsi di una efficace organizzazione su base territoriale costituendo apposite Unità Operative Tecniche Consultive che al contrario non sono mai state istituite con la conseguenza che l’Istituto non appare in grado di supportare adeguatamente le singole calendarizzazioni regionali dell’attività venatoria;
- ne è riprova il fatto che il parere dell’ISPRA reso sulla proposta di Calendario Venatorio della Regione Toscana 2025/2026 è privo di soddisfattive e specifiche risposte alle precise richieste di soccorso istruttorio formulate dalla scrivente Regione, non ha alcun particolare riferimento alla realtà territoriale, ambientale e climatica del territorio toscano, fatta la sola eccezione per il rinvio al Farmalnd Bird Index (2023) che peraltro è documento molto più generico e meno esaustivo rispetto all’Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana (2023) che dunque è da preferire;
- nel parere dell’ISPRA reso sulla proposta di Calendario Venatorio della Regione Toscana 2025/2026 neppure sono rinvenibili (tranne la citazione del Farmalnd Bird Index 2023 di cui abbiamo detto sopra), come invece espressamente stabilito dall’art. 7 comma 3 L. 157/1992, i dati che l’Istituto doveva assumere con diretto riferimento al territorio toscano nè risulta che l’istituto abbia attivato collaborazioni con omologhi Istituti stranieri di Stati contermini, né abbia richiesto contributi scientifici a Istituti Universitari o altri Organismi di ricerca, né abbia tenuto conto dei risultati delle ricerche e dei monitoraggi effettuati dalla Regione Toscana sul proprio territorio. Il che trova spiegazione nella comprovata circostanza che l’ISPRA non ha ottemperato a quanto disposto dalla Commissione Europea con il ridetto paragrafo 5.1 del documento a corredo dei K.C.;
- nel documento *“The introduction to the document “Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States” (Volume 1)”* la Commissione UE a commento dei dati riguardanti i periodi di migrazione e riproduzione delle specie osserva ripetutamente una carenza di coerenza dei dati forniti dai singoli Stati, con particolare riferimento a quelli che insistono sul bacino del Mediterraneo, ed auspica che si pervenga all’adozione di metodologie comuni utili a distinguere le migrazioni pre-riproduttive dai movimenti di fine inverno finalizzati alla ricerca di alimento piuttosto che motivati da ondate di maltempo;
- da più parti, compreso il Ministero della Transizione Ecologica, per tramite del Commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca dell’Unione Europea del 05.05.2022, è stato chiesto alla Commissione Europea di rivalutare i dati su cui si basano i K.C. per la migratoria, per

superare ingiustificate disparità di trattamento e di conservazione delle specie all'interno dell'Unione Europea;

- nel documento a corredo dei K.C. "Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" - Volume 1 (paragrafo 5.1), come già più volte evidenziato, è specificato che per la definizione dei K.C. relativi agli Stati membri si utilizzino, secondo un ordine gerarchico, in primo luogo, le più aggiornate pubblicazioni scientifiche e, in secondo luogo, quali fonti di informazioni aggiuntive, i dati internazionali sull'inanellamento e i dati forniti dalla *citizen science*;
- dal documento a corredo dei K.C. "Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" - Volume 2 - "References provided by the Member States for the reported periods" risulta che i "riferimenti scientifici pubblicati" forniti da ISPRA per l'Italia, suddivisi per specie, sono risalenti come di seguito specificato (anno più recente fra le pubblicazioni elencate nel suddetto documento):
 - Merlo: 2010
 - Quaglia: 1998
 - Tortora: 2008
 - Alzavola: 2018
 - Beccaccino: 1992
 - Canapiglia: 2008
 - Codone: 2004
 - Fischione: 2008
 - Folaga: 2008
 - Frullino: 1992
 - Gallinella d'acqua: 1998
 - Germano reale: 2008
 - Marzaiola: 2008
 - Mestolone: 2018
 - Moretta: 1999
 - Porciglione: 2005
 - Combattente: 1998
 - Allodola: 2004
 - Beccaccia: 1993
 - Cesena: 2018
 - Colombaccio: 2004
 - Cornacchia grigia: nessuna pubblicazione fornita
 - Gazza: 1997
 - Ghiandaia: 2011
 - Tordo bottaccio: 2018
 - Tordo sassello: 2018;
- di tutta evidenza le pubblicazioni di cui sopra recepite dall'ISPRA, a loro volta, non possono che avere assunto risultanze scientifiche precedenti alle pubblicazioni stesse e conseguentemente i dati "K.C. 2021" italiani sono certamente non attuali come del resto risulta dai dati rivenienti dai sistemi di rilevamento più moderni rispetto alla metodologia di inanellamento e soprattutto dalle risultanze della *citizen science*;
- la Regione Toscana, da un punto di vista logico prima ancora che scientifico, non può dunque convenire che dal documento a corredo dei K.C. "Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" - Volume 1 possa evincersi che i K.C. italiani, come

dichiara ISPRA, siano effettivamente aggiornati al 2021 giacché invece si basano in realtà su pubblicazioni scientifiche risalenti nel tempo e dunque non aggiornate, addirittura anteriori ai dati del 2018 assunti dalla Regione Toscana e ritenuti validi (per esempio per la beccaccia dal TAR Toscana con sentenza n. 848/2020 definitiva e resa anche nei confronti dello stesso ISPRA) oltretutto in contrasto con le più aggiornate pubblicazioni scientifiche, con i dati di rilevamento ottenuti mediante le più moderne tecniche di telemetria e bioacustica e con le risultanze della *citizen science* che la Regione ha assunto per la predisposizione del proprio calendario venatorio 2025/2026 come risulta dall'Allegato tecnico alla presente deliberazione;

- sempre nel documento a corredo dei K.C. “Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States” - Volume 1, già sopra richiamato, si specifica che gli Stati membri di maggiori dimensioni hanno la facoltà di indicare decenni diverse per un massimo di tre parti geografiche dei rispettivi territori, facoltà questa che ISPRA ha del tutto immotivatamente tralasciato; i K.C. 2021 italiani assumono le risultanze della tecnica di inanellamento e ignorano invece immotivatamente i dati provenienti dall'utilizzo della telemetria satellitare e della bioacustica, metodologie queste più moderne che sono le sole a consentire di monitorare in tempo reale il volo degli uccelli e che dunque la Regione ritiene discrezionalmente di tenere conto;
- del pari la Regione Toscana, in ossequio alle indicazioni della Commissione Europea, assume le risultanze della *citizen science* che invece ISPRA non considera;
- l'ISPRA, nel corso degli anni, senza adeguate motivazioni, in relazione alle date di chiusura della caccia, ha espresso pareri contrastanti circa le decenni di inizio in Toscana delle migrazioni pre-nuziali delle specie di uccelli migratori (una per tutte i turdidi);
- il principio di precauzione, come indicato dalla Commissione Europea nella Comunicazione del 2000, non può essere declinato in termini assoluti di “rischio zero”, ma deve essere temperato con i principi di ragionevolezza e proporzionalità senza che sia dato confondere l'analisi del rischio, coincidente con i dati scientifici e sempre che questi siano attuali e attendibili (per quanto sopra non i K.C. italiani 2021), con la gestione del rischio che comunque è rimessa alla discrezionale valutazione socio-politica dell'Ente pubblico;
- si fa presente che alcuni argomenti trattati nel parere di ISPRA non riguardano i contenuti del calendario venatorio previsti dalla normativa vigente, contenuti su cui unicamente è consentito il rilascio del parere obbligatorio, ma non vincolante di ISPRA.

IN RIFERIMENTO AL PARERE DEL COMITATO TECNICO FAUNISTICO VENATORIO NAZIONALE SI EVIDENZIA QUANTO SEGUE :

il CTFVN, in sede di sua prima convocazione a seguito della riforma del comma 2 dell'art. 18 L 157/1992, ha redatto un preliminare documento programmatico della propria attività consultiva, assumendo espressamente e facendo proprie le indicazioni della Commissione Europea e dunque determinandosi per tenere scalarmente conto delle più recenti pubblicazioni scientifiche, dei dati di inanellamento integrati con i risultati della telemetria e della bioacustica, delle risultanze della *citizen science*.

Inoltre il CTFVN, in ossequio al principio costituzionalizzato di leale collaborazione tra Enti pubblici di cui all'art. 120 Cost., ha ritenuto di esplicitare un'attività istruttoria sulle proposte dei calendari venatori confrontandosi direttamente con le Regioni.

Quanto alla Regione Toscana è stata convocata dal CTFVN per illustrare la propria proposta di

calendario venatorio 2025/2026 in data 23/04/2025 presso la sede del MASAF nel corso della 34° seduta.

Il CTFVN ha analizzato approfonditamente la proposta di calendario della Regione Toscana sia prima che dopo tale convocazione, considerando i dati forniti dalla Regione a supporto del testo proposto.

Dopo tale riunione la Regione Toscana è stata nuovamente convocata al CTFVN in data 08/05/2025 presso la sede del MASAF nel corso della 35° seduta all'esito della quale, dopo articolato e approfondito confronto istruttorio, il CTFVN ha espresso in data 13/05/2025 (ns. prot. n. 0336394 agli atti presso il Settore competente) parere favorevole con alcune osservazioni/raccomandazioni di seguito esplicitate:

- Parere favorevole per le seguenti specie:

allodola (*Alauda arvensis*)

merlo (*Turdus merula*)

beccaccino (*Gallinago gallinago*)

combattente (*Philomachus pugnax*)

frullino (*Lymnocyptes minimus*)

fischione (*Anas penelope*)

marzaiola (*Anas querquedula*)

mestolone (*Spatula clypeata*)

moriglione (*Aythya ferina*)

cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

gazza (*Pica pica*)

ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

pernice rossa (*Alectoris rufa*)

lepre (*Lepus europeaeus*)

coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

silvilago (*Silvilagus floridanus*)

volpe (*Vulpes vulpes*)

moretta (*Aythya fuligula*) raccomandando per questa specie di considerare i contenuti del documento tecnico denominato "Possibilità di inserimento della moretta (*Aythya fuligula*) nei calendari venatori del Nord Italia" predisposto da ISPRA.

gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

porciglione (*Rallus aquaticus*)

folaga (*Fulica atra*)

codone (*Anas acuta*)

canapiglia (*Anas strepera*)

quaglia (*Coturnix coturnix*)

fagiano (*Phasianus colchicus*)

tordo sassello (*Turdus iliacus*)

cesena (*Turdus pilaris*)

germano reale (*Anas platyrhynchos*)

alzavola (*Anas crecca*)

colombaccio (*Columba palumbus*)

starna (*Perdix perdix*)

Esprimendo il parere, il CTFVN ha richiamato che i paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE stabiliscono la legittimità dell'utilizzo della decade di sovrapposizione.

- Parere favorevole con la condizione di motivare, in applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida della Disciplina della Caccia UE i discostamenti dai dati dei K.C. con

pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati si "*citizen science*" per le specie:

beccaccia (*Scolopax rusticula*) (31 gennaio invece del 10 gennaio)

tordo bottaccio (*Thurdus philomelos*) (31 gennaio invece di 10 gennaio);

VISTO

- che ai sensi del novellato comma 2 dell'art. 18 L. 157/1992 il parere di ISPRA e il parere del CTFVN sono pareri obbligatori ma non vincolanti, la Regione a fronte di tutte le sopra esplicitate criticità rinvenibili nel parere reso dall'ISPRA, ritiene di aderire e fare proprio il parere reso dal CTFVN perché non solo rispondente pienamente alle indicazioni date dalla Commissione Europea ma altresì perché frutto di una concertazione tra Enti pubblici, ossequiosa del principio di leale collaborazione, che invece ISPRA non ha consentito;
- che il parere reso dal CTFVN risulta effettivamente reso tenendo conto delle più recenti pubblicazioni e dei più moderni sistemi di rilevamento dello stato della fauna selvatica come rivenienti anche dalla molteplicità dei dati ottenibili dalla *citizen science* che al contrario ISPRA non tiene minimamente in considerazione ancorché indicati dalla Commissione Europea;

RITENUTO pertanto di discostarsi dal parere dell'ISPRA per aderire al parere del CTFVN tenendo conto delle raccomandazioni in esso contenute che sono state esaminate, come risulta dalla presente deliberazione e dal suo Allegato tecnico, stabilendo date di apertura e chiusura della caccia pienamente rispondenti alle più recenti pubblicazioni scientifiche, ai dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali la telemetria satellitare e la bioacustica, alle risultanze della *citizen science*, in perfetta conformità ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE nonché al più volte richiamato documento della Commissione Europea a corredo dei K.C. 2021 - paragrafo 5.1;

CONSIDERATO

- che per le specie per le quali il CTFVN ha reso parere favorevole con raccomandazioni, quanto suggerito dal Comitato trova ampie e motivate argomentazioni nell'Allegato tecnico della presente deliberazione (ALLEGATO A) che di questa fa parte inscindibile, sostanziale e integrante;
- che la Regione Toscana, in applicazione dei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE (in merito l'utilizzo della decade di sovrapposizione) con riferimento al parere reso dal CTFVN dimostra, con il proprio Allegato tecnico, che, per le specie per le quali il Comitato ha dettato raccomandazioni, non si tratta di applicare la decade di sovrapposizione teorica, essendo da escludere la sovrapposizione effettiva delle decenni di apertura e chiusura della caccia;
- che per quanto concerne la specie Tortora la Regione ne ha escluso il prelievo venatorio così da fare propria l'indicazione del CTFVN di adeguarsi all'orientamento governativo (nota del MASE del 24 aprile 2025);
- che la Regione Toscana, come da elementari nozioni geografiche, non fa parte del "Nord Italia" sicché non è tenuta a considerare il documento relativo alla moretta, attivando altri tipi di strategie per effettuare un prelievo altamente conservativo;
- che per tutto il resto le raccomandazioni del CTFVN sono state integralmente recepite;

AVUTE PRESENTI:

- la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 390/2016 di annullamento del provvedimento con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva disposto, nell'esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 L. 05.06.2003 n. 131, la modifica del calendario venatorio 2015 - 2016

della Regione Toscana, anticipando il divieto del prelievo venatorio delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena dal 31 gennaio al 20 gennaio 2016;

- la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 645/2019 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2019/2020;
- la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 848/2020 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2019/2020, resa espressamente anche nei confronti di ISPRA, che, dunque, pertanto non può eluderla;
- l'ordinanza del TAR Toscana, Sez. II, n. 595/2022 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2022/2023, confermata dall'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5685/2022, emessa anche nei confronti di ISPRA;
- la sentenza della Corte Europea 19.01.1994 n. procedimento C. 435-92;

CONSIDERATO

• che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a far tempo dalla pubblicazione della sentenza, Sez. II, TAR Toscana n. 290/2016, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 7857/2022, non è più intervenuta ad anticipare le date di chiusura della caccia stabilite al 31 gennaio dalla Regione Toscana con i successivi calendari venatori e che dunque si devono presumere essere stati rispettosi del principio di precauzione della conservazione del patrimonio faunistico;

• che in tal senso è l'ordinanza del TAR Toscana, Sez. II, n. 595/2022 confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza n. 5685/2022 che, nel rilevare l'inammissibilità del ricorso delle associazioni animaliste per genericità dei motivi, riconosce le scelte operate dalla Regione Toscana con il calendario venatorio 2022/2023 – che trovano conferma nel presente calendario venatorio 2025/2026 – sono supportate da condivisibili e plurime argomentazioni di natura tecnico-discrezionale per mezzo di studi e indagini condotti in modo mirato sul territorio regionale e che in conseguenza il mancato recepimento del parere Ispra riguardante il termine di chiusura della stagione di caccia alle specie di uccelli migratori non può comunque costituire ragione di illegittimità del calendario venatorio regionale trattandosi non solo di parere non vincolante ma altresì trovando presupposto nei dati K.C. 2021 italiani che presentano discordanze con i dati assunti dagli altri Stati contermini che si affacciano sul Mediterraneo.

- che il parere dell'Ispra elude l'esecuzione dei giudicati sopra richiamati che avrebbero dovuto conformare e indirizzare l'operato dell'Istituto;

RICHIAMATI:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 18.12.2023, inoppugnata, inerente l'aggiornamento del "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa)" ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – psa" ;
- l'Ordinanza del commissario straordinario per la peste suina africana n. 5 del 01 ottobre 2024, inoppugnata;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 26.05.2025, inerente il piano di prelievo per il cinghiale nelle aree vocate e non vocate relativo all'annata 2025/2026;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1005 del 09.09.2024, inoppugnata inerente le misure accessorie per la gestione venatoria del cinghiale (Braccata) nel territorio a caccia programmata della toscana per l'annata venatoria 2025-26";
- il DL 63/2024 convertito in Legge 101/2024 per il contrasto alla PSA a tutela della salute pubblica per cui la Regione non intende doverosamente introdurre restrizioni;

RICHIAMATI altresì:

- il parere sullo status della Beccaccia, rilasciato dal Prof. Natale Emilio Baldaccini dell'Università di Pisa, di cui prot. n. 276093/2019;

- la Delibera della Giunta regionale n. 1409 del 18 novembre 2019, con la quale è stato formalizzato l'Accordo di collaborazione scientifica tra Regione Toscana e Università di Firenze per fornire un supporto tecnico-scientifico all'attività di raccolta ed alla elaborazione dei dati relativi alla fenologia di migrazione ed all'età e sesso dei capi abbattuti della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- il Decreto Dirigenziale n. 800 del 27 gennaio 2020, con il quale è stata autorizzata la continuazione del monitoraggio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) con l'uso del cane da ferma in Regione Toscana, in prosecuzione delle attività già autorizzate con rispettivi decreti a partire dal 2016;
- il Decreto Dirigenziale n. 1401 del 6 febbraio 2020 con il quale è stato autorizzato il "Monitoraggio della beccaccia con cane da ferma nelle aree non cacciabili" secondo modalità indicate dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota di cui prot. 17371 del 19 febbraio 2018 "Protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante il cane da ferma" in sette aree a divieto di caccia rappresentative del territorio regionale, comunicate ad ISPRA con nota di cui al prot. 45939 del 05/02/2020;
- la "Relazione sullo stato della beccaccia (*Scolopax rusticola* L. 1758) in Toscana – analisi della stagione venatoria 2022-2023 (1 ottobre 2022-31 gennaio 2023) e monitoraggio con il cane da ferma nel periodo successivo alla chiusura della caccia (1 febbraio-31 marzo 2023)" giunta con nota di cui prot. 0102938 dell'11.05.2023 inviata dall'Università di Firenze – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali nell'ambito dell'Accordo di collaborazione scientifica di cui alla predetta Delibera della Giunta regionale n. 1409 del 18 novembre 2019;

TENUTO CONTO

- che l'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2025/2026 (Allegato A) alla presente delibera e di questa facente parte integrante e sostanziale recepisce dati forniti dal Centro Ornitologico Toscano (COT), dall'Università di Firenze ed in particolare dall'Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria della Regione Toscana (art. 10 l.r. 3/1994) che vanno a formare quali componenti qualificati le risultanze della *citizen science*;
- che ad integrazione dell'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2025/2026 (Allegato A), oltre alle considerazioni e ai richiami tutti che precedono, le scelte delle date di apertura e chiusura dell'attività venatoria in relazione ad ogni singola specie sono state determinate, quali misure di maggior tutela, nel senso che nel caso in cui la data di apertura o chiusura di ogni specie ricada in un giorno di silenzio venatorio, è stato considerato valido il giorno successivo in caso di apertura e il giorno precedente in caso di chiusura;

PRECISATO:

- che il discostamento relativo ad alcune parti del parere dell'ISPRA, risulta motivato e giustificato alla luce delle disposizioni unionali, delle più attuali risultanze scientifiche, del corretto bilanciamento tra principio di precauzione e principi di ragionevolezza e proporzionalità nonché, specie per specie, dalle seguenti più specifiche criticità che è dato rilevare nel parere dell'ISPRA:
- per quanto riguarda i periodi di apertura della caccia si ritiene di stabilire l'apertura prima del 1° ottobre e la chiusura oltre il 31 dicembre. Ci si discosta dal parere di ISPRA in merito ai periodi di apertura della caccia per i seguenti motivi di carattere generale:

- non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia alle specie citate alla terza domenica di settembre. Mancano nel parere ISPRA anche riferimenti alla realtà territoriale della Toscana e non sono individuate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato;

- con riferimento alle motivazioni ISPRA, non del tutto in linea con quanto ritenuto dal CTFVN, si ribadisce quanto segue:

1. per quanto riguarda il più completo sviluppo degli ultimi nati: le specie oggetto di caccia che nidificano in Toscana sono tutte al di fuori del periodo riproduttivo, (che include anche le cure parentali), tranne Starna, Fagiano e Quaglia, per le quali il 20 settembre è l'ultimo giorno della decade finale di riproduzione. Quindi anche queste tre specie sarebbero oggetto di caccia per un numero limitato di giornate rispetto a una decade intera consentita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, e ritenuta facoltà delle regioni da ISPRA e MATTM. La previsione ISPRA non è dunque fondata;

2. per quanto riguarda il rischio di confusione con specie non cacciabili: non esiste una differenza nel rischio di confusione fra periodo 21 settembre-30 settembre rispetto al periodo successivo al 1 ottobre, poiché i piumaggi nuziali delle specie oggetto di caccia e protette sono assunti nel corso dell'autunno e non nel mese di settembre, quindi per tutto il mese di ottobre e parte di novembre le specie hanno la medesima livrea;

3. per quanto riguarda il disturbo alla fauna in periodi sensibili: non si condivide quest'argomentazione per due motivi. Da una parte a ISPRA sembra sfuggire che ritardando l'apertura della caccia alla maggior parte delle specie i cacciatori si concentrerebbero sulle poche cacciabili (Colombaccio, Corvidi), esercitando una pressione elevatissima su queste poche specie e un disturbo elevato nelle zone idonee alla caccia a questi selvatici. L'azione di disturbo sarebbe quindi anche superiore a quella prevista con l'apertura al 21 settembre. Dall'altra il problema del disturbo è affrontato dalla Regione Toscana con l'istituzione di numerose aree protette (nella proposta di piano faunistico in via di approvazione il territorio sottratto alla caccia supera il 23% del territorio agro-silvo-pastorale regionale, confermando la situazione attualmente vigente, basata sulle pianificazioni approvate dalle Amministrazioni provinciali), e che dimostra una situazione soddisfacente per molte specie di avifauna sia cacciabile, sia protetta, a parte le specie soggette a declino da molti anni in tutta Italia per effetto delle pratiche agricole intensive (Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018);

4. secondo i documenti europei K.C. e la Guida alla disciplina dell'attività venatoria che consentirebbero l'apertura della caccia a numerose specie già dalla fine di agosto, come effettivamente avviene in altri Stati membri, la data di apertura fissata alla terza domenica di settembre si pone come prudenziale di diverse settimane rispetto a quanto la Direttiva 2009/147/CE consentirebbe;

5. per quanto riguarda l'ipotesi dell'ISPRA di non consentire l'esercizio venatorio oltre la data del 31 dicembre lo stesso si fonda su argomentazioni discutibili contrarie al disposto del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 non correlate a esigenze strettamente scientifiche, le uniche che competono all'Istituto, che non è legittimato a valutazioni socio politiche, e del tutto scorrelate dalla realtà assumendo infatti un preteso ma del tutto inesistente incremento del numero dei praticanti l'attività venatoria, essendo al riguardo fin troppo noto non solo la diminuzione del numero di coloro che seguono la tradizione dell'attività venatoria tutelata dall'art. 13 del TFUE ma altresì il progressivo invecchiamento dei cacciatori in attività;

6. per quanto riguarda il prelievo in forma vagante si ritiene di discostarsi dal parere di ISPRA e di consentirla nei mesi di settembre e gennaio. Si rinvia all'allegato tecnico al presente calendario per le motivazioni in merito;

- per quanto riguarda il prelievo del Coniglio selvatico e minilepre: trattandosi di specie rispettivamente parautoctona e alloctona, si ritiene che non siano giustificate le particolari misure di conservazione proposte dall'ISPRA;
- per quanto riguarda il prelievo del Merlo, della gazza, della cornacchia grigia, della ghiandaia, e del colombaccio si ritiene di seguire le indicazioni dell'ISPRA, convergenti con quelle del CTFVN, che rimandano alle "Linee Guida per la redazione dei calendari venatori per l'eventuale apertura anticipata della caccia".
- per quanto riguarda il prelievo della Quaglia ISPRA cita la recente pubblicazione dell'Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana (2023). Per il prelievo di tale specie si ritiene di prevedere restrizioni di carniere per cacciatore e temporali anche per le aree addestramento cani;
- per quanto riguarda la data del 31 ottobre quale giorno di chiusura della caccia alla specie quaglia si ritiene di mantenere tale data come da indicazioni dell'ISPRA;
- per quanto riguarda la specie Tortora selvatica si ritiene di escludere il prelievo venatorio di tale specie come indicato da ISPRA anche per adeguarsi all'orientamento governativo (nota del MASE del 24 aprile 2025);
- per quanto riguarda l'apertura della caccia alle specie acquatiche (alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, porciglione) si rinvia alle motivazioni alle singole specie trattate nell'Allegato tecnico al presente calendario;
- per quanto riguarda la chiusura della caccia alle specie acquatiche (alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, porciglione) si sottolinea che tutte le zone umide naturali toscane o sono poste a divieto di caccia o ricadono all'interno di Zone di Protezione Speciale per gli uccelli (ZPS) e pertanto sono soggette ai criteri minimi di protezione previsti dal Decreto Min. Ambiente del 17/10/2007 che consente la caccia a gennaio in tali zone solo per due giorni a settimana così che in totale a gennaio tali specie sono cacciate per un massimo di nove giorni, cioè meno di quanto sarebbe consentito applicando le indicazioni dell'ISPRA. Fra le specie elencate la gallinella d'acqua, la canapiglia, il codone e la folaga, risultano dai Key Concepts in migrazione prenuziale a gennaio (dal 20 di gennaio); in virtù della già citata decade di sovrapposizione la chiusura al 31 gennaio è in linea col dettato normativo. Per l'alzavola si veda l'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2025/2026;
- per quanto riguarda le argomentazioni generali prodotte dall'ISPRA sulla confusione tra specie simili e disturbo venatorio, come già precedentemente scritto, sono di competenza del legislatore nazionale, che peraltro per tutte le specie elencate, pur modificando l'art. 18, non ha inteso ridurre i periodi precedentemente indicati per ogni singola specie. Per il germano reale, dato in migrazione prenuziale dal 1° gennaio, vale quanto riportato per il colombaccio come indicato dal punto 3.4.34 della Guida interpretativa della Direttiva Uccelli;
- per quanto riguarda la caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio: ritenuto che il comma 1 dell'art. 18 della L. 157/92, norma al cui rispetto è tenuta la Regione in sede di pubblicazione del Calendario Venatorio regionale, consente la caccia in forma vagante nel mese di gennaio alle specie Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia e senza alcuna limitazione a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide. Tale limitazione è introdotta da ISPRA con il proprio parere omettendo tuttavia di motivare le ragioni scientifiche a supporto di tale suggerimento. Tale suggerimento non trova alcuna giustificazione scientifica e comunque si pone in contrasto con le

secolari tradizioni venatorie delle Toscana limitatamente ad alcune specifiche zone situate nei territori di Massa, Pistoia, Livorno, Lucca;

- per quanto riguarda la specie Moretta:

nel proprio parere ISPRA indica che venga introdotto su tutto il territorio della regione Toscana un regime di protezione per questa specie. Al riguardo, la Regione manifesta il proprio contrario avviso, ritenendo quanto indicato nella scheda della Moretta nell'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2025/2026. In particolare il periodo di cacciabilità della moretta è fissato dal calendario venatorio regionale dal 1 novembre 2025 al 31 gennaio 2026, proprio per evitare la possibilità di confusione con la moretta tabaccata che ha un periodo di migrazione post nuziale molto più anticipato che va da fine settembre alla fine di ottobre. Inoltre in base alla citata Guida interpretativa della Direttiva "Uccelli" (par. 2.6.10 e 2.6.13) non è mai previsto il divieto di caccia per specie simili;

- per quanto riguarda la specie Moriglione:

la Regione rispetta quanto previsto dal "Piano di gestione nazionale per il Moriglione" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 10 maggio 2023, assumendo anche limiti di carniere. Inoltre utilizza la APP tesserino venatorio digitale per monitorare il carniere regionale, vista la ridotta quantità. Per la tempistica di apertura e chiusura valgono le considerazioni generali sopra esposte;

- per quanto riguarda la specie Combattente:

nel proprio parere ISPRA suggerisce che il prelievo venatorio del Combattente non sia autorizzato nel corso della prossima stagione venatoria. Al riguardo, la Regione manifesta il proprio contrario avviso, ritenendo quanto indicato nella scheda del Combattente presente nell'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2025/2026;

- per quanto riguarda la specie Allodola:

la Regione rispetta quanto previsto dal "Piano di gestione nazionale per l'Allodola" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018, assumendo anche limiti di carniere. Per la tempistica di apertura e chiusura valgono le considerazioni generali sopra esposte;

-per quanto riguarda la chiusura della caccia alla beccaccia:

oltre a quanto già rilevato con riguardo alla specie nella parte ad essa dedicata nell'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2024/2025, è confermata la chiusura della caccia il 31 gennaio, ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 7182/2019, dal TAR Toscana, Sez. II, con sentenza n. 848/2020, dal TAR Toscana, Sez. II, con ordinanza n. 595/2022, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza n. 5685/2022.

Comunque, pur essendo una specie con trend stabile secondo tutte le ultime pubblicazioni scientifiche, in ossequio alle raccomandazioni di cautela dell'ISPRA, la Regione Toscana ha previsto precauzionalmente una serie di restrizioni all'attività venatoria:

- carniere massimo di 20 capi all'anno per cacciatore e di 3 capi/giornata, l'orario di inizio ritardato di un'ora, l'obbligo dell'uso del cane al fine di ridurre il fenomeno della caccia all'aspetto;
- limitazioni territoriali durante il mese di gennaio in linea con le prescrizioni dei documenti ISPRA;
- ulteriori limitazioni al numero di capi prelevabili nel mese di gennaio;
- sanzioni accessorie aggravate per la caccia all'aspetto, tra cui il ritiro del tesserino venatorio; la possibilità per la Regione di sospendere la caccia alla beccaccia in caso si verifichino "ondate di gelo", secondo le procedure inserite nell'Allegato tecnico alla presente delibera.

La Regione ha compiuto, anche in collaborazione con la F.A.N.B.P.O., adeguati monitoraggi continuativi sulla specie (prelievi, presenze, indici di abbondanza e cinegetici) a partire dal 2016, che denotano il reale andamento delle fasi di migrazione autunno-invernale e pre-riproduttiva, attraverso personale abilitato dalla Regione, con cani abilitati da Enci, secondo le indicazioni fornite da ISPRA e metodi standardizzati. La Regione Toscana dal 2020 ha iniziato uno specifico

approfondimento del monitoraggio anche in 7 aree a divieto di caccia, come indicato nel protocollo ISPRA/2018 e come comunicato formalmente allo stesso Istituto. La Regione Toscana è inoltre capofila di un progetto di monitoraggio della specie a livello nazionale, iniziato nel 2019, che ha già visto l'adesione formale di altre Regioni (Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Puglia, Sardegna e Campania). Il progetto, sottoposto alla supervisione scientifica dell'Università di Firenze, ha già prodotto il report citato in precedenza sia sull'analisi locale e nazionale dei dati forniti dal monitoraggio, sia sui dati di prelievo, sia sull'età dei capi abbattuti. I dati relativi al monitoraggio con il cane da ferma hanno consentito la pubblicazione di specifico articolo scientifico su rivista peer reviewed (Tuti M., Rodrigues T.M., Bongi P., Murphy K.J., Pennacchini P., Mazzarone V., Sargenitni C. 2023. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with pointing dogs in Italy to inform evidence-based management of a migratory game species. Diversity, 15, 598).

La Regione Toscana, con parere favorevole ISPRA, ha iniziato nel 2022 un ulteriore progetto di monitoraggio mediante camera termica in due aree protette regionali, finalizzato a ricavare dati di densità giornaliera e abbondanza della beccaccia. I primi dati raccolti e inviati ad ISPRA, confermano l'andamento degli indici di abbondanza rilevati con i cani da ferma.

La Regione Toscana, ha quindi assolto (Consiglio di Stato, Sez. III, 3852/2018) alla necessità di far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio.

La decisione di indicare come chiusura della caccia alla Beccaccia il 31 gennaio risulta inoltre avvalorata dallo specifico parere, oltre che dai dati forniti dall'Università di Firenze, dal parere rilasciato dal Prof. Natale Emilio Baldaccini dell'Università di Pisa, con nota di cui prot. n. 276093/2019.

Alla luce degli esiti di precedenti azioni amministrative e contenziosi generati sulle date di chiusura della stagione venatoria alla beccaccia preme inoltre evidenziare:

a) che, valutate preventivamente, sono state poste adeguate misure di tutela della specie soprattutto la sua maggiore vulnerabilità nella seconda metà dell'inverno in presenza di avverse condizioni climatiche: non a caso sono state previste apposite precauzioni, quali i limiti di prelievo giornaliero e stagionale nonché la sospensione immediata dell'attività venatoria in caso di avversità atmosferiche di particolare intensità;

b) che l'inizio del periodo di migrazione pre-nunziale, agli esiti delle più recenti indagini scientifiche che sono state sopra richiamate con riferimento alla specie, è da collocarsi non prima della terza decade di febbraio e quindi la caccia è sicuramente assentibile, sostenibile e rispondente alla più rigorosa applicazione del principio di precauzione fino al 31 gennaio come del resto riconosciuto dal Consiglio di Stato (Sez. III n. 7182/2019);

c) che dunque risulta superato il provvedimento assunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dietro sollecitazione del MATTM e di cui alla comunicazione n. 100 del 15.1.2016 che ebbe d'imperio a modificare il Calendario Venatorio Regionale della Toscana anticipando la chiusura della caccia alla beccaccia al 20 gennaio in ragione del fatto che la prevista chiusura al 31 gennaio avrebbe coinciso con l'inizio del periodo della migrazione prenuziale. In disparte che tale provvedimento è stato dichiarato illegittimo dal TAR Toscana con la richiamata sentenza Sez. II n. 390/2016, alla luce degli arresti scientifici oggi raggiunti l'inizio della migrazione prenuziale della beccaccia è da individuarsi non prima della terza decade di febbraio; con la conseguenza che è giustificata la scelta della Regione Toscana di consentire il prelievo venatorio della specie fino alla fine di gennaio;

d) che la legittimità della chiusura della caccia al 31 gennaio è ulteriormente confermata dai risultati dei monitoraggi della specie beccaccia tenuto conto:

- che sono stati eseguiti per conto della Regione da personale qualificato attraverso corsi effettuati conformemente alle indicazioni Ispra e con cani specializzati e abilitati dall'ENCI e sui quali ISPRA ha espresso il proprio apprezzamento, sono stati effettuati sulla base delle indicazioni contenute nel "protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma 2018" (Ispra prot. n. 17370 del 19 febbraio 2018) e i cui risultati sono stati recepiti dalla F.A.N.B.P.O. (Federazione delle Associazioni Nazionali dei Beccacciai del Paleartico Occidentale), resi pubblici con comunicazione prot. n. 185268 del 6.5.2019;

- che la Regione Toscana ha inviato a più riprese ad ISPRA i dati relativi ai monitoraggi ed ai prelievi registrati senza che l'Istituto ne abbia tenuto conto;

- che dal 2020 ai monitoraggi sulle aree cacciabili sono stati affiancati quelli condotti in 7 aree campione poste in divieto di caccia, attraverso localizzazione gps delle beccacce incontrate in percorsi prestabiliti e cartografati, con cani muniti obbligatoriamente di collari satellitari GPS. Il tutto è stato riversato in apposito programma di cartografia (GIS), contrariamente a quanto sostenuto da ISPRA nel parere;

- che la Regione ha provveduto a fornire ad ISPRA i dati in merito alle attività di prelievo e monitoraggio sullo svernamento e migrazione pre-riproduttiva effettuate per oltre tre stagioni consecutive in Toscana che l'Istituto ha immotivatamente ignorato;

- che sono stati esplicitati anche i dati relativi agli abbattimenti nelle aree di campionamento, dando espressamente atto degli esiti della lettura dei tesserini venatori della Toscana e dei dati comunicati dai cacciatori abilitati durante i monitoraggi nei periodi cacciabili;

- che i dati raccolti nel periodo 2016-2024 attraverso il progetto interregionale di monitoraggio della specie di cui la Regione Toscana è capofila, e che riguarda l'intero territorio nazionale, con la formale adesione di nove Regioni italiane, hanno permesso di definire nella terza decade di febbraio l'inizio della migrazione prenuziale;

e) che, al contrario, l'ISPRA, nel proprio parere prot. n. 0336421 del 13/05/2025 non esplicita quali siano stati i dati raccolti direttamente dall'Istituto con specifico riferimento alla beccaccia e al territorio della Regione Toscana, come stabilito dall'art. 7, comma 3, L. 157/1992 e ss.mm.ii.

f) che la Regione, per espressa disposizione normativa di cui agli artt. 2, comma 3 e 10 l.r. 3/1994 e ss.mm.ii., può avvalersi per la calendarizzazione dell'attività venatoria, com'è stato, dei pareri scientifici resi dalle Università toscane, da Istituti Scientifici, da Organismi di studio e dall'Osservatorio per la Fauna e l'Attività Venatoria (che è assunto a riferimento anche dall'Ispra per Italia centrale) la cui valenza scientifica è da porsi sullo stesso piano dell'attività consultiva svolta dall'ISPRA ;

g) non è dato anteporre i Key Concepts (privi di qualsiasi vincolatività giuridica come riconosciuto dallo stesso TAR Toscana, che sono stati assunti dall'ISPRA e che contengono le problematiche sopra elencate) al combinato disposto dei commi 1 e 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992 e ss.mm.ii. nel testo vigente dopo la revisione di cui alla legge comunitaria n. 122/2016, dal momento che la data del 31 gennaio è rimasta quale perdurante e legittimo termine del periodo di caccia alla beccaccia. A maggior ragione non è dato anteporre il parere dell'ISPRA non vincolante, alla disposizione di legge. Voler anticipare, per il principio di precauzione, al 31 dicembre la chiusura della caccia alla beccaccia porterebbe ad una interpretazione non costituzionalmente orientata dei richiamati commi 1 e 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992 che invece comporta il loro necessario coordinamento nel senso che, per la beccaccia, la data del 31 gennaio quale stabilito e perdurante termine del periodo di caccia (comma 1) non può che ritenersi compatibile con la previsione del divieto di caccia nel corso della migrazione prenuziale (comma 1 bis), così da rispettare il principio di precauzione assunto dal legislatore a presidio del patrimonio faunistico, senza di che dovrebbe pervenirsi alla conclusione che il legislatore ha introdotto disposizioni tra loro contrastanti e inconciliabili;

h) i dati *Key Concepts*, assunti dall'ISPRA, comportano evidenti incongruenze nella calendarizzazione della caccia alla beccaccia in Italia e segnatamente in Toscana, come espressamente ammesso dall'Ufficio Legislativo del MATTM con propria nota 23.1.2015 prot. n. 1347, tuttora inspiegabili e rimaste inspiegate, dovendosi affrontare il fenomeno della migrazione su basi transnazionali; tanto che l'ISPRA , con propria nota prot. 1683 del 17.1.2017, ha riconosciuto che i pareri dati alle Regioni in ordine alle previsioni dei calendari faunistico venatori relativi alle specie migratrici sono inattendibili. Ciò è stato confermato dal MATTM con propria comunicazione 17.1.2017 prot. n. 1288, indirizzata a tutte le Regioni e dunque doverosamente assunta anche dalla Regione Toscana, con cui ha riconosciuto che l'acquisizione di dati transnazionali relativi al fenomeno migratorio nei vari Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo deve ritenersi quale indefettibile presupposto per una nuova definizione a partire dalla prossima stagione venatoria dei limiti temporali del prelievo venatorio alla luce di analisi per la prima volta realizzate a livello di

rotte di migrazione complessive. Il che appare da solo sufficiente a discostarsi dal parere Ispra in ordine all'indicazione del 31 dicembre, estensibile al 10 gennaio, quale termine di chiusura della caccia alla beccaccia. Del resto, a quanto risulta, i dati dei *Key Concepts* proposti da tutti gli Stati membri UE nel corso dell'aggiornamento del documento avviato nel 2018 e ancora in corso indicano l'inizio della migrazione prenuziale della beccaccia nel mese di marzo;

- per quanto riguarda la chiusura della caccia ai Turdidi (tordo bottaccio, tordo sassello, cesena): non sono previste chiusure differenziate per il gruppo dei Turdidi (ad esclusione del merlo dove la chiusura è prevista per il 31 dicembre) per ridurre il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia Europea 19.1.1994 (causa C-435/92) e in considerazione dei dati in possesso della Regione, secondo cui la migrazione prenuziale ha inizio la terza decade di gennaio, ottenuti secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Europea e comunque non senza considerare la decade di sovrapposizione prevista dalla Guida Interpretativa, pertanto la chiusura della caccia stabilita al 31 gennaio risulta pienamente sostenibile;

- per quanto riguarda l'apertura alla caccia alla specie lepre: Rispetto alle considerazioni dell'ISPRA sul periodo riproduttivo della lepre in settembre – ottobre, oltre a ricordare che lo stesso ISPRA in proprio parere datato 28.05.2013 riporta che in tale periodo si verifica meno del 5% delle nascite per tale specie, risulta opportuno considerare che l'apertura generale della caccia a tutte le specie ripartisce il prelievo venatorio in modo più equilibrato evitando che i cacciatori concentrino il prelievo su eventuali specie con apertura posticipata. Oltre a ciò la lepre in Toscana, grazie al reticolo di istituti faunistici pubblici e privati in cui la lepre è specie di indirizzo faunistico (complessivamente oltre il 20% della superficie regionale), risulta stabile e in talune realtà addirittura in aumento.

- per quanto riguarda la specie pernice rossa, starna, fagiano, volpe si rimanda a quanto contenuto nell'Allegato tecnico al presente calendario.

- per quanto riguarda la caccia al cinghiale in braccata, girata e forma singola: si evidenzia che tali modalità di caccia, risultano oggi lecitamente consentite nel rispetto dell'arco temporale di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 18 L. 157/92, introdotto dal D.L. 63/2024, conv. con L. 101/2024, quale norma speciale a tutela della salute pubblica finalizzata a prevenire il diffondersi della Peste Suina Africana nelle aree ove sono più presenti i suini domestici e gli allevamenti. Ciò, anche ai sensi di quanto in merito richiamato nella nota del Direttore della Direzione dei Diritti della cittadinanza e Coesione sociale della Regione Toscana, di cui prot. n. 275920/2019, che indica tra le azioni necessarie quelle di una gestione indirizzata alla riduzione sia numerica, sia spaziale attraverso l'attività venatoria, nonché i Piani nazionali sopra elencati nel paragrafo riguardante la specie;

DATO ATTO

- che l'art. 4 della l.r. 20/2002 prevede specifici limiti di cerniere giornaliero riguardanti il prelievo della selvaggina stanziale e migratoria e che tale misura precauzionale si pone come addirittura anticipatoria della novella dell'art. 9 Cost. che pone la conservazione delle specie degli animali nell'interesse delle future generazioni;
- che nello spirito di tale principio costituzionale e in ossequio alla disposizione regionale di cui sopra il calendario venatorio della Toscana 2025/2026 stabilisce i seguenti limiti di prelievo:
 - allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
 - allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori titolari di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
 - codone e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
 - moretta, 10 capi per cacciatore;

- beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno. Fermi restando i limiti massimi stagionali, dal 1 gennaio al 31 gennaio 2025 il prelievo massimo autorizzato è comunque fissato in 6 capi complessivi per cacciatore;
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
- starna, 5 capi per cacciatore;
- moriglione, 10 capi per cacciatore con un massimo di due al giorno. Utilizzo obbligatorio per chi effettua il prelievo del moriglione della App TosCACCIA. Massimo contingente abbattibile sul territorio regionale: 420 capi;
- tordo sassello: 200 capi per cacciatore;
- cesena: 150 capi per cacciatore;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) prot. 391813 del 11/07/2024, relativa ad esiti e proposte scaturiti dalla riunione del 28 giugno 2024 della Task Force of the Recovery Birds Species;

VISTO l'allegato 2 a tale comunicazione, prodotto dalla suddetta Task Force, che non propone alcuna moratoria sulla cacciabilità di alcune specie (moriglione, codone, mestolone e fischione) o riduzione di carniere;

RILEVATO come lo stesso Ministero, nella sua comunicazione afferma che *"...La Commissione, nonostante non fosse indicato in agenda, ha presentato delle raccomandazioni tecniche per il prelievo di tutte e 4 queste specie. In particolare, ha invitato gli Stati membri a ridurre il prelievo del 50% o, meglio, ad attuare una moratoria completa in attesa della definizione di un prelievo adattativo per tutte e 4 le specie. Durante il NADEG in programma il prossimo 26/27 novembre 2024 verrà quindi chiesto agli Stati Membri di esprimersi in merito a tali raccomandazioni tecniche..."*;

CONSIDERATO che le raccomandazioni tecniche della Commissione non sono state sottoposte né al NADEG (organismo tecnico ufficiale della Commissione per l'applicazione della Direttiva Uccelli) né agli Stati Membri, si ritiene che le stesse rivestano carattere totalmente informale e non definitivo e siano, quindi, prive di vincolatività;

RITENUTO pertanto che, in assenza di un obbligo ufficiale la Regione non ha motivo di ritenere insostenibile il prelievo, alla luce dei dati di prelievo e consistenza delle suddette specie in proprio possesso ed indicati nell'allegato al presente atto;

CONSIDERATO

- la segnalazione dell'ISPRA in merito agli adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'Accordo AEWA, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, che comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, nello specifico l'allegato III punto 4.1.4 prevede: "Le parti contraenti s'impegnano ad eliminare gradualmente l'utilizzazione dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000";
- che l'impegno degli Stati firmatari si deve concretizzare attraverso una indicazione normativa nazionale di cui rappresenta un passaggio il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 17 ottobre 2007;
- che a maggior tutela delle specie di uccelli acquatici è da richiamare quanto previsto dalla Legge n. 136/2023 che ha modificato la Legge n. 157/1992 per quanto riguarda l'uso e il trasporto delle munizioni al piombo nelle aree umide o in prossimità di esse;
- che, come indicato da ISPRA nel proprio parere, per dare un'informazione completa ai cacciatori, nel testo del calendario venatorio occorre indicare che in Italia il divieto di utilizzo e trasporto delle cartucce caricate con pallini di piombo in corrispondenza delle zone umide situate all'interno delle ZPS e delle ZSC (introdotto con il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007) è stato esteso a tutte le zone umide presenti sul territorio

dell'Unione Europea dal Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021, entrato in vigore il 15 febbraio 2023. Si ricorda inoltre quanto previsto dalla Legge 157/92 art. 31 commi 1bis, 1ter, 1quater come introdotti dalla Legge n. 136 del 9 ottobre 2023;

- che l'ISPRA ha più volte suggerito di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni atossiche non contenenti piombo per la caccia agli ungulati;
- che, sono disponibili in modo limitato e con elevati costi, le munizioni atossiche a palla singola non utilizzabili nella maggioranza dei fucili a canna liscia, e che quindi tale indicazione comporta per l'utente finale, cioè il cacciatore che intende prelevare la specie cinghiale, una diffusa impossibilità di utilizzo del proprio fucile ad anima liscia e, di conseguenza, l'obbligo dell'acquisto di un fucile ad anima rigata o di un nuovo fucile a canna liscia;
- che tale tematica necessita di una indicazione legislativa statale anche in considerazione che la vigente legge n. 157/1992 contempla tra i mezzi di caccia consentiti il fucile ad anima liscia e che pertanto, pur avendo considerato il suggerimento dell'ISPRA, non è possibile vietare l'utilizzo generalizzato di munizioni contenenti piombo per la caccia al cinghiale (Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 5249/2019);
- che tale divieto diminuirebbe l'attuazione delle misure per la caccia al cinghiale introdotte per la tutela dell'incolumità e della salute pubblica, dal D.L. 63/2024 convertito con L. n. 101/2024 che ha introdotto la lett. d) al comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992;
- le disposizioni di legge riguardo all'utilizzo delle munizioni di piombo in materia di caccia sono indicate nell'art.13 della legge n. 166/2024, di conversione del decreto-legge n. 131/2024, con il quale si modifica l'art. 31 della legge 157/92. Si riporta il testo coordinato dell'art. 31, come modificato dal citato art. 13 della L. 166/2024:

1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500. In caso di ripetuta constatata violazione, la Sanzione è da euro 300 ad euro 1000.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

Quindi, tutte le aree dove sono previste tali limitazioni sono ricadenti nelle cosiddette "aree umide", dove in base alle citate norme vigono limitazioni riguardo all'utilizzo di munizionamento contenente piombo.

Si ricorda che non è stato ad oggi emanato il Decreto previsto dall'art. 13, comma 1-ter Legge 166/2024, che modifica l'art. 31 della L. 157/92 per le zone umide prevede: “Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto col Ministro dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'Istituto Superiore per la Ricerca ambientale nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ove competenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, sono identificate su base cartografica ed apposite tabelle le zone umide presenti sul territorio.”

DATO ATTO che la Regione Toscana ha già provveduto a dare piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono in territorio

toscana si dovrà attenere alle specifiche misure di attenuazione stabilite dalle disposizioni regionali di recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni. Si evidenzia che la Valutazione di incidenza è prevista dalla normativa comunitaria per l'adozione di atti a contenuto pianificatorio e programmatico, ma non per il calendario venatorio (TAR Piemonte, Sez. I, ord. n. 691/2010; TAR Marche, Sez. I, ord. n. 624/2010; TAR Liguria, Sez. II, n. 772/2014; TAR Umbria, Sez. I, n. 27/2019), calendario che contiene comunque un richiamo alle particolari disposizioni a salvaguardia delle Zone di Protezione Speciale (ZPS). In conclusione, per tutte le zone ZPS e SIC della Toscana la Regione ha già predisposto, nell'ambito della vigente pianificazione faunistico venatoria, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza ambientale, contenute tra l'altro in ambito locale, nei vigenti piani faunistico venatori provinciali. Conseguentemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" si intende porre le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

- nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;
- relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell'Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*);

CONSIDERATO:

- che il presente Calendario Venatorio non deve essere sottoposto a VINCA per le seguenti considerazioni:
- la nota di chiarimenti della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25.2.2020 n. 13415 esclude dalla procedura integrata VAS - VInCA i calendari venatori che siano conformi a piani faunistico venatori già assoggettati alla stessa procedura;
- in Regione Toscana, per le considerazioni svolte in premessa, è perdurante la validità ultraquinquennale del Piano Faunistico Venatorio regionale e comunque perdurante la validità dei piani faunistico venatori provinciali per l'espressa previsione di cui all'art. 7 bis della l.r. n. 3/1994 che sono stati sottoposti a procedura di VAS - VInCA ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 357/1997 e dell'art. 5, comma 2, lett. b) l.r. n. 10/2010 (per riferimenti TAR Marche, Sez. I, ord. n. 174/2019);
- che la verifica dei contenuti del calendario faunistico venatorio regionale di cui al presente atto ne ha dimostrato la coerenza con le finalità di tutela e conservazione dei siti Natura 2000 della Toscana;

CONSIDERATO che relativamente a quanto disposto all'art. 18 comma 6 della Legge 157/92, si

rappresenta che l'art. 1 comma 3 della l.r. 20/2002 comprende tale fattispecie concedendo tra il 1° ottobre ed il 30 novembre la fruizione continuativa della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria;

RITENUTO relativamente al prelievo venatorio all'interno degli istituti gestiti dagli ATC, di autorizzare il prelievo alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio. Le attività di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono;

RITENUTO opportuno consentire le attività di allenamento e di l'addestramento dei cani, ai sensi di quanto indicato all'art. 5 della l.r. 20/2002 nel periodo dalla quarta domenica di agosto (24 agosto) al giovedì precedente la terza domenica di settembre (18 settembre), nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole fino alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale) su tutto il territorio regionale a caccia programmata. Nella settimana dal 24 al 30 agosto (compresi) l'addestramento cani sarà consentito solo dal sorgere del sole fino alle ore 11.00;

VISTO l'art. 18 comma 1 lett. d) della L. 157/1992 come modificato dal DL n. 63/2024 convertito in Legge 101/2024 per il potenziamento del contrasto alla PSA a tutela della salute pubblica che prevede che il cinghiale è cacciabile dal 1° ottobre al 31 gennaio, si ritiene necessario che nel mese di ottobre 2025 sia cura degli ATC, in collaborazione con i distretti di gestione, attuare una ordinata organizzazione del prelievo venatorio del cinghiale in braccata, al fine di garantire lo svolgimento delle altre forme di caccia;

VISTO l'art. 6 comma 2 bis e comma 3 bis che consente la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185";

RITENUTO pertanto di stabilire che a fare data dell'approvazione del presente Calendario Venatorio per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo previsti dalla 631/2025 è consentito il prelievo da un'ora prima del sorgere del sole fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b) del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

RITENUTO necessario stabilire che la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristiche-Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025), in girata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026) e in braccata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026) e nei recinti posti all'interno della Aziende Faunistico Venatorie in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025), in girata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026) e in braccata dal periodo dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Può essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il territorio esterno;

RITENUTO necessario integrare il punto 4 della delibera della Giunta regionale n. 631 del 26.05.2025 avente ad oggetto "L.R. 3/94. Piano di Prelievo del Cinghiale nelle aree non vocate e vocate -annata venatoria 2025/2026" che prevede i tempi di prelievo per il cinghiale nelle aree vocate con riferimento alle AFV e AAV al fine di adeguarlo al capoverso precedente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 28 comma 11 della l.r. 3/1994 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della

Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>;

VISTO l'Allegato B) al presente atto, che ne rappresenta parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicate alcune particolari disposizioni per i singoli comprensori regionali;

RICHIAMATI

- il comma 9 bis dell'art. 28 della l.r. 3/1994, relativamente all'obbligo previsto di annotazione nel tesserino venatorio della fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta subito dopo l'abbattimento accertato;
- la DGRT n. 803 del 24.07.2017, "Adozione della App del tesserino venatorio digitale denominata TosCaccia e indicazione delle specifiche necessarie al suo utilizzo";
- la facoltà di utilizzo della App TosCaccia da parte dei cacciatori toscani i quali, se residenti in Toscana, devono, entro e non oltre il 20 settembre 2025 per l'annata venatoria corrente, scegliere una delle due seguenti opzioni:
 - a) scaricare l'App TosCaccia sul proprio cellulare ed utilizzarla al posto del tesserino cartaceo;
 - b) continuare ad utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale e disinstallare la l'App TosCaccia dal proprio cellulare, se precedentemente installata;
- le modalità di ritiro e utilizzo del tesserino venatorio alla luce delle modifiche intervenute sulla normativa vigente;
- l'obbligo, all'interno delle Aziende agro-turistico-venatorie del possesso del tesserino venatorio da parte del cacciatore, senza tuttavia l'obbligo di annotarvi la selvaggina abbattuta;

RICHIAMATO l'articolo 32, comma 1, lettera aa) della l.r. 3/1994 che prevede il divieto di "cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione" e che tali valichi sono quelli individuati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 419 del 30.10.1995 e sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio> e sono illustrati dettagliatamente nell'Allegato Tecnico al presente Calendario;

CONSIDERATO che, ai sensi art. 76, comma 4, lettera b) della l.r. 39/2000, nei boschi percorsi da incendio vige per cinque anni il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB;

CONSIDERATI l'esito dell'istruttoria espletata dagli uffici regionali, gli esiti delle consultazioni e delle osservazioni sulla bozza di Calendario Venatorio 2025/2026 promosse quali contributi partecipativi e pervenute all'Assessorato da parte dei portatori di interesse nonché le scelte operate dalla Giunta regionale, in merito agli argomenti di cui al presente atto, nell'ambito delle facoltà discrezionali previste dalla norma vigente;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di autorizzare la caccia, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, alle seguenti specie per i periodi di seguito indicati:

1.1) dal 21 settembre al 31 dicembre 2025 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle Aziende agriturismo-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2026, in presenza di specifici piani di prelievo;

1.2) dal 21 settembre al 30 novembre 2025 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Ulteriori limitazioni di prelievo sulle specie sono indicate nell'Allegato B al presente atto. Nelle

Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2025 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agriturismo venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2025 e gennaio 2026 in presenza di specifici piani di prelievo;

1.3) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025 la caccia è consentita alla specie allodola;

1.4) dal 21 settembre al 8 dicembre 2025 la caccia è consentita alla specie lepre comune;

1.5) dal 21 settembre 2025 al 30 ottobre 2025 la caccia è consentita alle specie combattente e quaglia; per la specie quaglia nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito sino al 31 dicembre 2025;

1.6) dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell' art. 3 comma 7 bis della l.r. 20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2026 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;

1.7) dal 1 novembre 2025 al 31 gennaio 2026 la caccia è consentita alla specie moretta;

1.8) dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, moriglione, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, porciglione, volpe e silvilago (minilepre). Per il silvilago non vi sono limitazioni al carnere giornaliero per cacciatore, né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;

1.9) la caccia alla volpe a partire dal 10 dicembre 2025 e fino al 31 gennaio 2026 può essere esercitata da cacciatori riuniti in squadre, nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. Tali elenchi, per le attività svolte nel territorio di competenza, sono trasmessi agli ATC secondo le modalità da essi individuate. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento. Nelle Aziende Faunistico Venatorie i cacciatori sono individuati dal titolare dell'istituto;

1.10) la caccia al silvilago (minilepre) nel mese di gennaio 2026 è consentita, da appostamento in tutto il territorio cacciabile della Regione o, con l'uso del cane da cerca o da ferma, nelle aree di cui al successivo punto 4.5) e nelle Aziende Faunistico Venatorie;

1.11) la caccia alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza è consentita all'interno delle zone di rispetto venatorio nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio. Le attività di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono.

2) di autorizzare la caccia al cinghiale secondo le seguenti specifiche:

2.1) il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 nel rispetto dell'arco temporale di quattro mesi consecutivi previsto dall'art.18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992. Nel mese di ottobre 2025 sarà cura degli ATC, in collaborazione con i distretti di gestione, attuare una ordinata organizzazione del prelievo venatorio del cinghiale in braccata, al fine di garantire lo svolgimento delle altre forme di caccia;

2.2) nelle aree vocate di cui all'art. 6 bis, comma 2 lettera i) della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata può essere consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio; ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo, gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale;

2.3) il prelievo selettivo sulla specie cinghiale nelle aree non vocate e vocate, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis, comma 2 lettera i) della l.r. 3/1994, è consentito per tutto l'arco annuale previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 631 del 26.05.2025 e dalla data di approvazione della presente delibera è consentito il prelievo da un'ora prima del sorgere del sole fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b) del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso

al foraggiamento attrattivo e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.

Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a 100 metri di distanza dal confine dell'area vocata;

2.4) nelle aree non vocate appartenenti al territorio a caccia programmata, la caccia è consentita in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025) e in girata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026) a tutti i cacciatori iscritti all'ATC;

2.5) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agriturismo-Venatorie poste in area non vocata è consentita in selezione (per tutto l'arco annuale), in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025) e in girata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026). E' consentita inoltre all'interno delle aree boscate, cespugliate o con densa copertura vegetale, la tecnica della braccata dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Nei recinti posti all'interno della Aziende Faunistico Venatorie è consentita l'attività venatoria in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025), in girata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026) e in braccata all'interno del periodo dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Può essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il territorio esterno;

2.6) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agriturismo-Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione (per tutto l'arco annuale), in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025) e in girata (1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026). E' consentita inoltre in braccata 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Nei recinti posti all'interno della Aziende Faunistico Venatorie è consentita l'attività venatoria in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025), in girata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026) e in braccata all'interno del periodo dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Può essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il territorio esterno;

2.7) ai sensi di quanto previsto all'art. 74, comma 4 del DPGR 36/R/2022, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate, nel territorio a caccia programmata, è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto nei limiti quantitativi stabiliti nel piano annuale di prelievo relativo al distretto, approvati dalla Giunta regionale;

2.8) ai sensi di quanto previsto all'art. 68, comma 4 del DPGR 36/R/2022 nella caccia in forma singola il numero dei partecipanti non può essere superiore a tre.

3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali e giornalieri precauzionali, per le specie:

- allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori titolari di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
- codone e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
- moretta, 10 capi per cacciatore;
- beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno. Fermi restando i limiti massimi stagionali, dal 1 gennaio al 31 gennaio 2026 il prelievo massimo autorizzato è comunque fissato in 6 capi complessivi per cacciatore;
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
- starna, 5 capi per cacciatore;
- moriglione, 10 capi per cacciatore con un massimo di due al giorno. E' obbligatorio per chi effettua il prelievo del moriglione l'utilizzo della App TosCACCIA. Il massimo contingente abbattibile sul territorio regionale è 420 capi;
- tordo sassello: 200 capi per cacciatore;
- cesena: 150 capi per cacciatore.

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 20/2002, le seguenti limitazioni per la caccia vagante e l'uso del cane:

- 4.1)** dal 10 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026, l'utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);
- 4.2)** dal 10 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026 l'utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata alle squadre che sono state comunicate all'ATC e ai cacciatori autorizzati dai titolari delle Aziende Faunistico Venatorie;
- 4.3)** dal 1 gennaio al 31 gennaio 2026 l'utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata per la caccia alla beccaccia è consentito solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000. L'eventuale manifestazione di "ondate di gelo", oppure il verificarsi di condizioni climatiche che risultano molto critiche per la specie, comporterà la sospensione della caccia sulla specie previa comunicazione della Regione Toscana di specifico avviso nel sito istituzionale e nei siti degli ATC regionali, nonché mediante messaggistica inviata agli utilizzatori del tesserino venatorio digitale;
- 4.4)** dal 1 gennaio al 31 gennaio 2026 la caccia vagante, anche con l'utilizzo del cane da ferma o da cerca, è consentita nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie;
- 4.5)** dal 1 gennaio al 31 gennaio 2026, l'utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, è altresì consentito nei territori dei Comprensori di Lucca, Livorno, Massa e Pistoia e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Comprensori, nell'Allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4.6)** dal 1 gennaio al 31 gennaio 2026 è consentito altresì l'utilizzo del cane da riporto per la caccia da appostamento fisso o temporaneo;
- 4.7)** dal 10 dicembre 2025 l'uso del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in forma singola secondo quanto previsto dai precedenti punti 2.4, 2.5 e 2.6. E' inoltre consentito l'uso del "cane limiere" abilitato ENCI per la caccia al cinghiale in girata secondo quanto previsto dai precedenti punti 2.4, 2.5 e 2.6;
- 4.8)** dal 10 dicembre 2025 al 31 dicembre 2025 l'uso del cane da seguita è consentito per la caccia al silvilago (minilepre);
- 4.9)** dal 10 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026 è consentito l'utilizzo del cane da tana per la caccia alla volpe;
- 4.10)** il prelievo selettivo delle specie ungulate deve essere svolto senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dai rispettivi conduttori abilitati.

5) di stabilire che l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito nel periodo dalla quarta domenica di agosto (24 agosto) al giovedì precedente la terza domenica di settembre (18 settembre), nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole fino alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale) su tutto il territorio regionale a caccia programmata. Nella settimana dal 24 al 30 agosto (compresi) l'addestramento cani sarà consentito solo dal sorgere del sole fino alle ore 11.00.

6) di prendere atto che per l'uso ed il trasporto di munizioni contenenti pallini di piombo nelle zone umide e a 100 metri dalle stesse vige il divieto previsto dalla normativa vigente (normativa europea e Legge 157/1992 art. 31 commi 1bis, 1ter, 1quater come introdotti dalla Legge n. 136 del 9 ottobre 2023).

7) di disporre, ai sensi della delibera di Giunta regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

- nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;

- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;
- relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell'Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Spatula querquedula*), Mestolone (*Spatula clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Moriglione (*Aythya ferina*), Canapiglia (*Mareca strepera*), Fischione (*Mareca penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyrtus minimus*).

8) di disporre che il tesserino venatorio regionale cartaceo debba essere consegnato al Comune di residenza all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il venerdì precedente la terza domenica di settembre di ciascun anno.

9) di disporre altresì che ai sensi della DGR n. 803 del 24.07.2017, l'utilizzo del tesserino venatorio digitale di cui all'applicazione denominata "TosCaccia" sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio cartaceo; i cacciatori registrati sulla suddetta applicazione e che la utilizzano, sono esonerati dal ritiro e riconsegna del tesserino cartaceo. I cacciatori residenti anagraficamente in Toscana, devono, entro e non oltre il 20 settembre 2025 per l'annata venatoria corrente, scegliere una delle due seguenti opzioni:

- a) utilizzare l'App TosCaccia installata sul proprio cellulare al posto del tesserino cartaceo;
- b) utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale, disinstallando la App TosCaccia dal proprio cellulare, se precedentemente installata.

10) di disporre che, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 3/1994 all'articolo 28, comma 9 bis, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento accertato; di evidenziare che per la caccia nelle aziende agrituristiche venatorie non sia obbligatoria l'annotazione dei giorni di caccia e dei capi abbattuti sul tesserino venatorio regionale, fermo restando il necessario possesso di tale documento. L'annotazione della casella di "caccia in forma vagante" è opzionale ed è fatta dal cacciatore esclusivamente per contribuire alla raccolta di dati statistici.

11) di stabilire, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici piani di prelievo adottati con delibere della Giunta regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell'arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 2 della l.r. 20/2002. Tali giornate assieme alle altre informazioni circa l'attività di prelievo e i capi abbattuti debbono essere annotate utilizzando o l'applicazione denominata "TosCaccia" o i sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartacea in uso presso gli ATC e le Aziende Faunistiche, che sostituiscono a tutti gli effetti la compilazione del tesserino per la caccia di selezione di cui all'art. 6 bis della l.r. 20/2002; nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo, le giornate di caccia debbono comunque essere annotate nel tesserino venatorio di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002 o nella App "TosCaccia".

12) di stabilire che l'apertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, sarà autorizzata e disciplinata con successiva deliberazione. Al fine di assicurare il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 2 della L. 157/1992 il calendario

venatorio per le specie interessate dalla pre-apertura subirà una sospensione oppure una anticipazione della data di chiusura di pari durata dell'arco temporale di apertura anticipata.

13) di approvare l'Allegato Tecnico al Calendario Venatorio 2025/2026 (allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto.

14) di approvare le particolari disposizioni relative a ciascun Comprensorio regionale riportate nell'allegato B). Qualora tali disposizioni siano in contrasto con il calendario venatorio si applica la disciplina più restrittiva.

15) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 28, comma 11 della l.r. 3/1994 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>.

16) di dare atto che è fatto obbligo per tutti i cacciatori provenienti da altre regioni, di essere registrati e di possedere il relativo codice cacciatore nella piattaforma anagrafica regionale RTCaccia.

17) di dare atto che è fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA (scrivendo una email a recoveries@isprambiente.it).

18) di integrare il punto 4 della DGR 631/2025 (aree vocate al cinghiale) con il seguente:
- prelievo in forma singola nelle AFV, nelle AAV e nei recinti delle AFV: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per il periodo indicato nel Calendario Venatorio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI